

COMUNE DI CATANIA



13[^] DIREZIONE ECOLOGIA AMBIENTE E N.U.
2[^] SERVIZIO TUTELA VERDE PUBBLICO

REGOLAMENTO SUI FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE (ai sensi dell'art. 40 L.R. n.16 del 11/04//1996)

**TESTO COORDINATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 64 DEL 05/08/2009**

Art. 1 (Divieto)

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Per il periodo 15 giugno – 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e terreni agrari ricadenti all'interno del territorio comunale di:

1. accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
2. usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o brace;
3. fumare o compiere altre operazioni che possano creare immediato pericolo di incendio;
4. bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio e/o sostanze infiammabili nelle aree di cui sopra;
5. usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate da parte degli organi competenti;
6. compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio.

Art. 2 (Pulitura)

Tutti *gli Enti pubblici e privati* proprietari, affittuari, o coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, erbacce, rami e vegetazione secca in genere, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo tutti i confini del fondo, per una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a ml 10,00 nei terreni pianeggianti, di ml 20,00 nei terreni terrazzati e/o con pendenza uguale o superiore al 20%, e di ml 50,00 se con pendenza superiore al 50%.

Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della loro pulizia entro il medesimo periodo. Ai soggetti incaricati dagli Enti Pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica.

Tutti i residui provenienti dalla pulizia suddetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati a piccoli cumuli ciascuno non superiore a un terzo di metro stereo; ove non è possibile nessuno dei processi di naturale biodegradabilità o qualora le piante fossero

ammalate è consentito distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri 30,00 dai fabbricati, dal ciglio e/o dalla scarpata stradale nonché dalla vegetazione circostante e dai confini con altre proprietà.

Art. 3 (Diffida)

Ove i soggetti, anche pubblici, non effettuino gli interventi previsti, l'Amministrazione Comunale procederà a diffidarli, fissando un termine perentorio non superiore a 15 gg., affinché gli stessi vi provvedano. Nel caso di inottemperanza, i lavori necessari di pulizia verranno svolti dall'Amministrazione Comunale e le spese saranno a carico dei soggetti obbligati che incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 e € 258,00 per ogni 100,00 ml (o frazione) di fascia di terreno non ripulita. La diffida e l'eventuale sanzione saranno comminate con Provvedimento del Sindaco.

Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione e saranno curate dal responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.

I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" verranno proposti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti.

Art. 4 (Fascia di rispetto)

Coloro che, a qualsiasi titolo, hanno in godimento terreni dovranno lasciare una fascia di rispetto sgombra da qualsiasi sterpaglia e/o rami lungo i confini di proprietà, intorno ai fienili, ricoveri stallatici e ogni altra costruzione agricola o impianto, di larghezza non inferiore a ml 10,00 nei terreni pianeggianti, di ml 20,00 nei terreni terrazzati e/o con pendenza uguale o superiore al 20%, e di ml 50,00 se con pendenza superiore al 50%.

Art. 5

E' obbligatorio cominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicine alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere prontamente trasportate nelle aie appositamente predisposte.

Art. 6 (Osservanze)

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

1. I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra di loro di almeno 6 metri;
2. Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
3. Le scorte di combustibile necessario per alimentare i motori, dovrà essere posto a distanza non inferiore a 10 metri dalle macchine e dai cumuli di frumento o paglia;
4. Il rifornimento del combustibile dei trattori, macchine operatrici ecc., dovrà essere eseguito a motore spento;
5. Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10 e per ogni trattore uno di almeno litri 8,00;
6. si dovrà provvedere ad allontanare dalle macchine operatrici i detriti di paglia o di altro combustibile;
7. dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura “Vietato Fumare” e “Vietato innescare fiamme libere” ;
8. oltre alle norme suddette, dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Nelle giornate ventose e particolarmente calde, la vigilanza dovrà essere maggiore.

Art. 7

Una fascia di rispetto avente larghezza non inferiore a ml 10,00 dovrà essere sgombra da sterpaglie, vegetazione secca e rifiuti persistenti, lungo le strade private, i confini di proprietà, i fabbricati, le ferrovie e le autostrade.

Art. 8

Negli appezzamenti di grande estensione, all'atto della semina e nelle fasi successive, devono essere predisposte ogni 200 m. in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a ml 10,00.

Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

Art. 9 (Coltivazione agricole)

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

1. alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciati lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;

2. alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, ecc., solo nelle prime ore della giornata comunque non oltre l'ora 9,00 solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt.10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

E' assolutamente vietato accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

Art. 10

Chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde 1515, ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero verde 115 e alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Protezione Civile, ecc.).

Art. 11

In aree circoscritte e opportunamente attrezzate, è consentito, per finalità connesse all'attività turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco strettamente necessario per il riscaldamento e la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille.

Art. 12

I Comandi Militari durante il periodo di grave pericolosità e per l'esecuzione di esercitazioni a fuoco, adotteranno le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Art. 13 (Violazioni e sanzioni amministrative)

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate penalmente, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e amministrativamente con importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno/00) ad € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3 L.R. n° 16/96).

La sanzione è irrogata con provvedimento del Sindaco.

Art. 14 (Divulgazione)

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.